



Osservatorio Sicurezza - Ordine Architetti di Bologna

Newsletter 2/18

1) Oneri sicurezza aziendali: nell'offerta vanno sempre indicati, anche se il bando non li prevede.

Il Tar Umbria, con la sentenza n. 56 del 22 gennaio 2018, ha ricordato le regole sugli obblighi di indicazione degli oneri di sicurezza aziendali previsti all'articolo 95, comma 10 del nuovo Codice appalti – D.Lgs 50/2016. In particolare, il nuovo Codice richiede espressamente alle imprese che partecipano a gare di lavori di indicare sempre il costo degli oneri di sicurezza aziendali, anche se il bando non lo prevede.

Il Tar ha chiarito inoltre che non è sufficiente adeguarsi alla quantificazione eventualmente proposta dalla stazione appaltante: anche in questo caso si corre il rischio di esclusione.

Il caso

Il caso in esame si riferisce ad una gara per l'assegnazione di alcuni lavori di restauro banditi dall'Università di Perugia.

Alla gara sono stati invitati 16 operatori, di cui 12 ammessi a formulare offerta, con esclusione di 3 offerte, tra cui quella presentata dalla ricorrente, per superamento della soglia di anomalia ex art. 98 c. 8. D.Lgs 50/2016. L'impresa ricorrente, originariamente esclusa, ha impugnato l'aggiudicazione unitamente alla lettera di invito e a tutti gli atti della procedura, lamentando la mancata esclusione di 10 offerte delle ditte rimaste in gara in quanto non recanti, a differenza della propria offerta, alcuna indicazione dei cosiddetti costi interni aziendali della sicurezza, i quali ai sensi dell'art. 95 c. 10 del D.Lgs 50/2016 devono sempre essere indicati.

Il Tar ha ritenuto ammissibile il ricorso: ha eliminato dalla competizione ben 10 dei 12 concorrenti e ha aggiudicato l'appalto proprio all'impresa titolare dell'offerta inizialmente esclusa dalla stazione appaltante, alla fine rimasta in gara con una sola concorrente autrice però di un'offerta con un ribasso più contenuto.

La sentenza

I giudici del tribunale amministrativo hanno accolto il ricorso dell'impresa esclusa, unica, insieme a un'altra concorrente, ad aver indicato i propri costi aziendali senza limitarsi a una semplice dichiarazione di congruità dei costi indicati dalla stazione appaltante.

Dopo aver ricostruito i fatti, il Tar ha bocciato su tutta la linea la scelta della stazione appaltante di calcolare unilateralmente il valore degli oneri di sicurezza aziendali chiedendo alle imprese di dichiararne la congruità. La stazione appaltante ha precisato di aver seguito questa linea in ossequio al dettato di una legge regionale umbra (lr 3/2010) che non sarebbe stata abrogata esplicitamente dal nuovo codice appalti.

Per i giudici del Tar infatti «l'art. 95 c. 10, del D.lgs. 50/2016 ha imposto l'obbligo per tutti gli operatori economici di indicare in sede di offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

Inoltre, proseguono i giudici, anche l'Anac «ha più volte evidenziato la necessità che gli oneri aziendali siano stabiliti non già preventivamente dalla stazione appaltante ma rimessi alla determinazione di ciascun singolo concorrente, tenuto ad indicarli specificamente in sede di offerta, oneri che in quanto interni e specifici in ragione delle caratteristiche aziendali divergono da concorrente a concorrente (Anac delibera n. 100, 8 febbraio 2017)».

L'obbligo di indicare i propri oneri aziendali nell'offerta di ciascuna impresa sussiste anche se il bando tace sul punto specifico «con conseguente esclusione del concorrente silente», senza neppure la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio.

Così come è bocciata «la predeterminazione effettuata unilateralmente dalla stazione appaltante in modo generale ed astratto per ogni concorrente». Questa scelta, infatti, concludono i giudici, «si pone in contrasto con lo stesso concetto di onere aziendale, collegato alle specifiche caratteristiche di ogni singolo operatore economico, effettuando in definitiva una indebita commistione con i diversi oneri di sicurezza per le interferenze».

Quanto alla possibilità che una legge regionale deroghi alle previsioni del codice i giudici hanno ricordato che «per giurisprudenza costante l'intera disciplina delle procedure ad evidenza pubblica è riconducibile alla "tutela della concorrenza", con la conseguente titolarità della potestà legislativa, in via esclusiva, in capo allo Stato». Né, continua la sentenza «può ritenersi, come vorrebbe l'Amministrazione, che la Lr. 3/2010 sia rimasta in vigore pur a seguito del sopravvenuto D.lgs. 50 del 2016, contravvenendo tale tesi al rapporto tra leggi statali emanate in ambiti di competenza esclusiva». Dunque «è impensabile l'esistenza di un "regime speciale" sugli oneri di sicurezza per gli appalti di lavori affidati nella Regione Umbria». Tante le pronunce dei giudici amministrativi su questo argomento: vediamo alcune tra le più recenti.

Oneri di sicurezza aziendali: la sentenza del Tar Sicilia n.2952/2017

Il Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 2952 si accoda al prevalente orientamento secondo il quale, in tema di omessa indicazione degli oneri aziendali per la sicurezza, «la normativa nazionale è oggi dettata dal nuovo Codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 50/2016) e precisamente dal combinato disposto degli artt. 95, comma 10 ("nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro") e 83, comma 9 (che esclude la sanabilità delle carenze essenziali della domanda di partecipazione "afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica")».

Indicazione oneri di sicurezza aziendali: la sentenza del Tar Campania n. 34/2017

Il Tar Campania, Salerno, Sez. I, con la sentenza n. 34 del 5 gennaio 2017, si è pronunciato sull'obbligo, in capo all'operatore economico, di inserire nell'offerta gli oneri di sicurezza aziendali ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici).

Il Collegio ha affermato che «L'indicazione degli oneri per la sicurezza costituisce un elemento essenziale dell'offerta», ai sensi dell'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016, secondo cui «nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

La mancata indicazione degli oneri di sicurezza aziendali costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla gara, in quanto la loro specificazione costituisce un obbligo, la cui omissione non può essere sanata nemmeno con il ricorso al soccorso istruttorio.

Oneri di sicurezza aziendali: la pronuncia del Consiglio di Stato in caso di omissione

Il Consiglio di Stato, Sez. V, con l'ordinanza n. 5582 del 15 dicembre 2016, si è pronunciato sull'esclusione da una gara celebrata ai sensi del D.Lgs 50/2016 (nuovo codice appalti) di una ditta che ha ommesso nell'offerta l'ammontare degli oneri di sicurezza aziendali.

I giudici del CdS, confermando quindi un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, senza soluzione di continuità rispetto al codice degli appalti previgente, ha ribadito la legittimità dell'esclusione da una gara di appalto celebrata nel vigore del d.lgs. n. 50/2016 di una società che non ha indicato, nell'ambito della propria offerta economica, gli oneri di sicurezza aziendali.

Tale omissione ha, infatti, denotato la violazione dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo citato, il quale statuisce che «nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro».

Fonte: biblus-net@accasoftware.it – vedi [all.sic.1](#)

2) Formazione: la normativa e le responsabilità dei formatori

Se nei luoghi di lavoro la formazione dei lavoratori, uno degli elementi più importanti per ogni strategia di prevenzione, deve essere concepita alla stregua di una vera e propria misura di sicurezza, è evidente che questa misura che deve essere necessariamente "efficace" nella reale tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Ed è la stessa giurisprudenza a ricordarci, con diverse sentenze, che tale formazione oltre ad essere "documentata" ma deve anche essere "effettiva" ed "efficace".

Per ragionare su questi temi, sul senso dell'efficacia della formazione si è tenuto a Roma il 6 dicembre 2017 un convegno dal titolo "L'efficacia della formazione alla sicurezza. Rapporto AiFOS 2017". Un convegno organizzato dall'Associazione AiFOS che ha presentato i risultati di una specifica ricerca sul tema, raccolti e analizzati nel Rapporto AiFOS 2017.

Le regole legali della formazione e la Conferenza Stato-Regioni

Nell'intervento dell'avvocato Fantini, dal titolo "l'efficacia della formazione e la responsabilità del formatore si indica che le regole che disciplinano la formazione dei datori di lavoro/RSPP, RSPP, lavoratori, dirigenti e preposti "sono puntualmente delineate agli articoli 32 (RSPP e ASPP), 34 (DL/RSPP) e 37 (per lavoratori, dirigenti e preposti) del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni".

E in queste disposizioni legislative si può trovare l'esplicitazione di principi generali come quelli per cui:

- "la formazione in materia di salute e sicurezza è misura di prevenzione essenziale che va, innanzitutto, 'mirata' alla valutazione dei rischi;
- la formazione va svolta e aggiornata in relazione al cambio di attività e/o di esposizione ai rischi in azienda;
- la formazione va aggiornata.

Inoltre in ossequio al principio generale per cui la salute e sicurezza è materia a competenza «ripartita» tra Stato e Regioni - aspetto che non è variato a causa dell'esito del Referendum costituzionale del 2016 - al momento abbiamo "ben 5 diversi Accordi in Conferenza Stato-Regioni che integrano (ma talvolta anche modificano) le regole legali":

- 21/12/2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: accordo del 21 dicembre 2011 per lavoratori (dirigenti e preposti);
- 21/12/2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: accordo del 21 dicembre 2011 per DL/RSPP;
- 21/12/2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: accordo del 21 dicembre 2011 per DL/RSPP;
- 25/07/2012 - Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni: Accordo del 25 luglio 2012, di integrazione e chiarimento;
- Accordo del 22/02/2012 concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni: Accordo del febbraio 2012 (attuazione articolo 73, comma 5, d.lgs. n. 81/2008);
- Accordo 7 luglio 2016 - Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni: Accordo del 7 luglio 2016 per RSPP e ASPP ma che incide su «altra» formazione.

La formazione è un processo educativo

Si sottolinea che la reale finalità della formazione "viene colta più che in ogni altra sede nelle sentenze relative a questioni nelle quali gli infortuni sul lavoro sono causati da comportamenti imprudenti, neglienti e/o imperiti del lavoratore o del preposto".

In simili casi – continua Fantini - la giurisprudenza "non si limita ad un controllo formale sulla formazione irrogata (verificando l'esistenza di un attestato coerente con le previsioni di cui agli Accordi in Conferenza Stato-Regioni) ma si interroga sulla 'effettività' ed 'efficacia' della formazione, vale a dire sul suo effetto finale in termini di cambiamento della condotta del discente". E questo indirizzo è coerente con la definizione che il "Testo Unico" in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) fornisce della «formazione», "intesa come vero e proprio 'processo educativo', nel quale, quindi, essenziale è l'aumento del bagaglio di conoscenze del discente (lavoratore su tutti)".

La qualificazione del docente

L'intervento si sofferma sui «titoli» del docente.

Infatti gli accordi "non definiscono le 'caratteristiche' dei soggetti formatori (intesi come docenti)" che sono state individuate dalla Commissione consultiva".

E il documento di riferimento è stato approvato in data 18 aprile 2012 ed è stato recepito nel decreto interministeriale del 6 marzo 2013.

Dopo aver riportato alcune indicazioni sui criteri, Fantini ricorda che è "compito del docente dare evidenza (e non solo 'autodichiarare') del possesso dei requisiti normativi. La dimostrazione va fornita con ogni mezzo idoneo allo scopo". E va garantita "evidenza anche all'aggiornamento".

La responsabilità del docente formatore

Si segnala che non esiste nel Testo Unico un reato che "possa essere commesso dal docente". Tuttavia esistono reati "che vanno ascritti a chi ha un ruolo (es.: preposto) in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dunque il docente può rispondere penalmente di un fatto ove abbia una 'posizione di garanzia' (esempio: Cass. pen., n. 15009/2009, che condanna un preposto come docente).

In ogni caso civilisticamente "il docente va ritenuto un 'professionista' (articolo 1176 c.c.)" e come tale "può rispondere per svolgimento di attività qualitativamente inadeguata al livello professionale di riferimento".

E conclude, infine, "sicuramente potrebbe derivarne una responsabilità risarcitoria a favore del committente, ma non si può escludere una responsabilità penale (in casi particolari, quando l'omesso o erroneo svolgimento di funzione professionale abbia inciso, anche solo in parte, sulla causalità dell'evento infortunistico) che concorra con quella di altri (tipicamente il datore di lavoro)".

Fonte: www.puntosicuro.it- vedi *all.sic.2*

Approfondimenti



Sulla carenza di sicurezza e sull'inquinamento dei fatti

Quanti sono gli infortuni che avvengono anche perché non si tiene conto a sufficienza della stabilità delle macchine, della sicurezza dei carichi sollevati? Quante volte manca un'adeguata valutazione dei requisiti di sicurezza di un'attività a rischio? E in quanti casi si arriva addirittura a cercare di dissimulare un infortunio mortale per nascondere il nesso causale con le carenze di sicurezza?

La Sentenza n. 52534 del 17 novembre 2017 affronta un ricorso relativo ad un infortunio mortale con archi sollevati da un mezzo meccanico e alla responsabilità, accertata già nei primi due gradi di giudizio, del datore di lavoro.

Nella sentenza si indica che la Corte di Appello di Salerno ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Salerno aveva dichiarato T.G. "colpevole del reato previsto dall'art. 589, secondo comma, cod. pen. commesso ai danni di S.M.B. in data antecedente e prossima al 21 maggio 2007. Con la stessa sentenza è stata dichiarata l'improcedibilità dell'azione penale per il diverso reato previsto dall'art. 367 cod. pen. in quanto estinto per prescrizione".

Veniamo ai fatti, come accertati nei due gradi di merito, il processo di primo grado e quello di appello.

S.M.B. lavorava presso il cantiere dell'impresa XXX di T.G. s.r.l., a latere di un macchinario di sollevamento, "quando era stato colpito da archi di forma allungata sollevati da tale mezzo meccanico; le circostanze della morte non erano state messe in discussione dall'imputato, che per occultare il reato aveva trasportato, unitamente al coimputato T.L., il cadavere dell'operaio in altra località abbandonandolo in una cunetta per simulare un incidente stradale previo danneggiamento della bicicletta della vittima".

In particolare l'infortunio "si era verificato per l'uso scorretto del sollevatore telescopico, sul cui dispositivo di presa del carico, costituito da forche, erano stati appoggiati gli archi; la caduta era avvenuta mentre gli archi venivano trasportati ad un'altezza superiore ai 30 centimetri da terra previsti dal manuale d'uso senza assicurarne la stabilità; i requisiti di sicurezza dell'operazione non erano stati valutati nel documento della sicurezza aziendale; il mezzo meccanico non presentava difetti di funzionamento ed, al momento dell'infortunio, era manovrato dall'imputato, amministratore unico dell'impresa e datore di lavoro, che doveva caricare gli archi su un diverso macchinario idoneo al loro trasporto per il montaggio nelle serre".

Il ricorrente propone poi ricorso per cassazione per i seguenti motivi:

a) vizio di motivazione "in relazione alle risultanze documentali e testimoniali circa la condotta dell'imputato; la prova della responsabilità del ricorrente è stata desunta dalle dichiarazioni contraddittorie rese da due informatori (C.V. e R.F.) nell'immediatezza del fatto; è illogica la valutazione come piena prova delle dichiarazioni rese da uno dei due informatori, laddove nella medesima sentenza si è affermato che quanto dichiarato da persona informata sui fatti può essere utilizzato esclusivamente ai sensi dell'art. 500, comma 2, cod. proc. pen. per le contestazioni;

b) violazione di legge in merito alle concause che hanno contribuito al verificarsi dell'evento, avendo il giudice di appello fondato responsabilità sul precetto generale di cui all'art. 2087 cod. civ. senza collegare la condotta dell'agente al principio di colpevolezza, trascurando che, a seguito degli accertamenti eseguiti dall'ufficio ISPES, l'unico rilievo mosso all'impresa era l'omesso aggiornamento del corso linguistico per la mano d'opera straniera e l'assenza del box spogliatoio;

c) omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, sebbene le prove fossero contrastanti ed incerte, l'affermazione di responsabilità fosse basata sulla mera qualità di titolare dell'impresa".

Veniamo alle **risposte della Corte di Cassazione**.

Si indica che il primo ed il secondo motivo di ricorso sono inammissibili.

Si sottolinea, ad esempio, che il tribunale aveva "elencato le emergenze istruttorie (dichiarazioni di B.G. e M.F. acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. senza opposizione della difesa, dichiarazioni di M.I. e Z.V. acquisite su consenso delle parti, dichiarazioni iniziali di C.V. e R.F., poi inverosimilmente ritrattate e, per R.F., confermate da un'intercettazione telefonica del 28 maggio 2007) che dimostravano che alla guida del mezzo fosse T.G. ed aveva sottolineato che quest'ultimo, quale datore di lavoro, avrebbe dovuto approntare le misure antinfortunistiche prescritte per il sollevamento degli archi indipendentemente dalla circostanza che manovrasse o meno il mezzo in prima persona. La Corte di Appello, richiamando le analitiche argomentazioni già svolte dal tribunale sui medesimi temi oggetto di appello, ha rimarcato l'assenza di contestazioni in merito alla dinamica dell'infortunio ed in merito alla qualifica di T.G. quale amministratore unico" della società XXX e datore di lavoro, ribadendo che, secondo il manuale d'uso, lo spostamento del mezzo "doveva essere effettuato a forche basse e con carico da imbracare in caso di spostamento con braccio elevato oltre 30 centimetri da terra".

Inoltre si indica che le dichiarazioni rese da C.V. e da R.F. "sono state richiamate per sottolineare come persino tali testimoni, che la difesa aveva richiamato a sostegno dei propri assunti, avevano riferito che il carico non fosse imbracato e si stesse trasportando a quota di almeno due metri di altezza. Le dichiarazioni rese da C.V. sono state, poi, valutate altresì quale prova dei fatti in quanto acquisite su consenso delle parti ai sensi dell'art. 493, comma 3, cod. proc. pen."

E nel ricorso – continua la sentenza n. 52534 - si sovrappongono "argomenti inerenti al nesso di causalità (concause dell'evento) al tema della colpa (errore determinato da altri e da circostanza che l'imputato non aveva possibilità di conoscere), ignorando che la Corte di Appello ha analiticamente richiamato i profili di colpa specifica ascrivibili all'imputato quale datore di lavoro (inadeguatezza del documento rischi e sicurezza in relazione alle operazioni di movimentazione dei carichi, omissione di misure organizzative per ridurre al minimo i rischi correlati all'uso del carrello elevatore). I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del motivo di ricorso è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta; confronto qui del tutto mancante".

Veniamo, infine, alla risposta relativa al terzo motivo di ricorso.

Anche in questo caso il motivo di ricorso è ritenuto infondato.

La Corte di Appello ha "ritenuto, con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede, che la condotta complessivamente tenuta dall'imputato, improntata all'inquinamento del fatto con frapposizione di ostacoli alla sua ricostruzione e connotata da assenza di resipiscenza, non consentisse di applicare le circostanze attenuanti generiche. Tale valutazione ha, con evidenza, influito anche sul giudizio prognostico funzionale al diniego della sospensione condizionale della pena, corroborato dalla rilevata reiterazione di condotte penalmente rilevanti in materia antinfortunistica, dunque fondato su valutazione discrezionale esente da vizi ed insindacabile in questa sede".

In conclusione la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: www.puntosicuro.it- vedi all.sic.3

Sulle responsabilità per la mancata formazione specifica

Sono diverse le sentenze della Corte di Cassazione presentate in questi anni dal nostro giornale che affrontano il tema delicato della formazione o, più specificatamente, della mancata formazione. Ricordiamo, ad esempio, la Sentenza n. 39057 del 10 agosto 2017, con riferimento specifico alle responsabilità per omessa formazione.

Ci soffermiamo oggi su una sentenza degli ultimi giorni del 2017 che interviene in particolare sulla formazione specifica. Stiamo parlando della Sentenza della Corte di Cassazione n. 57977 del 29 dicembre 2017 relativa ad un ricorso in merito al giudizio su un infortunio con un trapano a colonna e alle responsabilità del direttore di stabilimento per la mancata formazione specifica.

Nella pronuncia della Corte di Cassazione si indica che la Corte d'appello di Venezia, in data 29 maggio 2017, "*in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Venezia in data 19 febbraio 2015, ha assolto T.R. dal reato a lui ascritto (lesioni personali colpose con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro) per essere l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod.pen.)*".

L'evento infortunistico e le responsabilità

In particolare il fatto oggetto del processo "si è verificato il 12 marzo 2010 in danno di N.B., operaio addetto a manutenzioni elettriche, il quale, impegnato nella foratura di una piastra in acciaio ed utilizzando a tal fine un trapano a colonna, accortosi che la punta del mandrino oscillava perché non era ben fissata, inseriva la mano sotto la protezione di cui era dotato il trapano per cercare di stringere il mandrino e bloccare la punta, ma la rotazione del mandrino trascinava la mano ed il pollice dell'operaio, il quale ritraeva la mano per liberarsi dalla presa, ma senza premere il pulsante d'emergenza né aprendo lo schermo di protezione (manovra che avrebbe interrotto il movimento rotatorio del mandrino), così provocandosi le lesioni di cui in rubrica". E all'imputato, nella sua qualità di responsabile della sicurezza e direttore dello stabilimento XXX è contestato "di non avere adottato le misure necessarie affinché l'uso del trapano a colonna fosse consentito ai soli dipendenti provvisti di specifica ed adeguata informazione, formazione ed addestramento. In primo grado il T.R. era stato condannato alla pena di giustizia; la sua responsabilità è stata quindi ritenuta anche dalla Corte di merito, salvo qualificare il fatto come particolarmente tenue ai fini del citato art. 131 -bis cod.pen."

Il convincimento della Corte di merito circa la responsabilità del T.R. "si è fondato, nell'essenziale, sul rilievo che il N.B. non aveva ricevuto una specifica formazione circa l'impiego in sicurezza del macchinario che egli stava utilizzando al momento dell'incidente, e che la sua condotta, pur negligente, non aveva avuto portata interruttiva del nesso di causalità tra l'omessa specifica formazione (ascritta al T.R.) e l'evento lesivo".

I motivi del ricorso alla sentenza

Rimandiamo alla lettura diretta della sentenza in merito al ricorso (in allegato) , "assai ampio e corredato di numerosi allegati". Ricordiamo tuttavia il **primo motivo** in cui si indica che la "lagnanza" riguarda l'assunto, "sostenuto nella sentenza impugnata, secondo il quale sarebbe stata omessa, da parte del T.R., una specifica formazione e informazione del dipendente sui rischi collegati all'operazione di stringimento del mandrino con le mani: secondo il deducente vi era stata, invece, non solo la generale formazione del N.B. in materia di sicurezza del lavoro, ma altresì una formazione specifica da parte del collega M.; ed inoltre vi erano sul sito cartelli segnaletici che vietavano di intervenire con le mani a macchina in moto e di fermare sempre il trapano per le operazioni di lubrificazione, pulizia e riparazione. Il rischio che il N.B. aggirasse il dispositivo di protezione presente sulla macchina non era prevedibile, secondo il ricorrente, tanto più che per tale movimento il lavoratore dovette eseguire una mossa contorsionistica; ed inoltre il divieto di avvicinare gli arti agli organi in movimento era stato oggetto dei corsi di formazione sulla sicurezza, come dichiarato dal teste O.N.R."

Le indicazioni della Corte di Cassazione

Riguardo al primo motivo, che viene considerato infondato, si indica che nella sua posizione di garante per la sicurezza e direttore dello stabilimento, il T.R. era "tenuto a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e a fornir loro adeguata formazione in relazione alle mansioni cui sono assegnati, e perciò dev'essere chiamato a rispondere degli infortuni occorsi in caso di violazione di tale obbligo (Sez. 4, Sentenza n. 11112 del 29/11/2011, dep. 2012, Bortoli, Rv. 252729; Sez. 4, Sentenza n. 39765 del 19/05/2015, Vallani, Rv. 265178)". Ed è al riguardo "emerso, invero, che il N.B. aveva bensì ricevuto una formazione a carattere generale sui rischi di infortuni, **ma non una formazione specifica** in tema di impiego in sicurezza del trapano a colonna (e quindi in riferimento ai rischi specifici di un uso scorretto del macchinario), e ciò, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stato dichiarato dal teste O.N.R., sentito su sollecitazione della difesa dalla Corte d'appello". Quanto poi alle indicazioni "fornite al N.B. dal collega M., che viene indicato come preposto dal ricorrente, la Corte di merito precisa che costui fornì al N.B. le informazioni necessarie su come impiegare il trapano, ma non sui rischi specifici del macchinario. È poi corretto il richiamo della Corte veneziana alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale non è sufficiente, per escludere la colpa e ritenere assolto l'obbligo di informazione ai lavoratori da parte del soggetto garante, l'apposizione di segnaletica o di cartelli di divieto di intervenire con le mani sulla macchina in movimento (cfr. Sez. 4, n. 6398 del 18/01/2012, Gortani, n.m.)".

Inoltre quanto alla prevedibilità della condotta del lavoratore, che il ricorrente ritiene doversi escludere, "essa va di contro ritenuta sussistente ed è comprovata, in primo luogo, proprio dalla presenza dei cartelloni di divieto di riferimento il ricorrente e, in secondo luogo, dalla presenza del dispositivo di protezione di cui era corredato il macchinario: cautele, queste, che si spiegano solo con l'esigenza di prevenire ed evitare, per quanto possibile, il rischio che, per qualsivoglia ragione, i lavoratori addetti al trapano a colonna inseriscano le mani a contatto con il mandrino o con altre parti in movimento. Rischio che, perciò, era sicuramente già noto e deve ritenersi altrettanto sicuramente non esorbitante dall'alveo della prevedibilità".

Riguardo poi al secondo motivo del ricorrente, considerato ugualmente infondato, e al nesso di causalità la Corte indica che il N.B. non aveva ricevuto una formazione sui rischi specifici del macchinario che egli stava impiegando al momento dell'infortunio. E il suo comportamento "*non poteva sicuramente qualificarsi come caratterizzato da imprevedibilità: il fatto stesso che il rischio nella specie concretizzatosi fosse anche prevedibile (come si è appena osservato in relazione alla presenza di segnaletica e di dispositivi tesi a prevenire tale rischio) concorre ad escludere che il comportamento del N.B. in occasione dell'infortunio potesse qualificarsi come abnorme, o comunque eccezionale e imprevedibile. Né tanto meno tale comportamento poteva dirsi 'eccentrico', sia rispetto alle mansioni assegnate al lavoratore, sia rispetto al rischio governato dal T.R. nella sua qualità: rischio che imponeva all'imputato, come garante, di adibire i lavoratori a mansioni rischiose (come quella di operare presso un macchinario di cui erano certamente previsti, per quanto detto, i profili di pericolosità) solo dopo averli adeguatamente formati, informati ed addestrati con riguardo ai rischi specifici delle operazioni loro affidate*".

Le conclusioni della Corte di Cassazione

Rimandando alla sentenza per le altre motivazioni sul nesso di causalità e sul tema dell'alta probabilità logica che l'evento non si sarebbe verificato qualora fosse stata tenuta la condotta doverosa (formazione del personale sui rischi specifici), la Corte indica, infine, che al di là del ricorso deve constatarsi che è "decorso il termine di prescrizione del reato stesso".

In conclusione la Corte di Cassazione "annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione".

Fonte: www.puntosicuro.it- vedi all.sic.4

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'Arch. Gaetano Buttarò.

Chiuso in data 23/02/2018